



# COMUNE DI CASTELSPINA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE      COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521	
DELIBERAZIONE N. 18/2012 Trasmessa al C.R.C. con elenco n. Prot. 0      in data . .	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza ordinaria di prima convocazione**

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Anno 2012.

L'anno duemiladodici addì 15 del mese di giugno alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RICAGNO Francesco Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIALLOMBARDO Rosi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI Eleno	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti ==

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 18 del 15 giugno 2012 inizio seduta ore 21.00 – seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. Presenti n. 10 consiglieri su 10 assegnati. Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto posto all’o.d.g. che reca:

**Punto in** discussione all’ordine del giorno:

**OGGETTO:** Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica del Comune di Castelospina.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMP), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell’IMP operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti*”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l’applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la discussione in seno ai membri del Consiglio Comunale, caratterizzata da gravi riflessioni concernenti la situazione di profonda crisi economica che sta attanagliando ed impoverendo le condizioni di vita della gran parte delle famiglie italiane.

Sentite le considerazioni del Segretario Comunale, che afferma che, conti alla mano, è stato impossibile intervenire riducendo le aliquote, poiché, lasciando inalterata la misura dell'imposta decisa dal Governo Centrale presieduto dal Presidente del Consiglio Dott. Mario Monti, il Comune di Castelspina avrà un taglio stimato in circa - **15.000 €** che si farà carico di coprire con risorse proprie per la quota di € 11.000, mentre per la restante quota di € 4.000 vi farà fronte con l'aumento di un punto percentuale di addizionale comunale all'irpef, votato con la DCC. N..

L'Imposta Municipale Unica è una imposta dello Stato. Lo Stato ha determinato le aliquote, ha stabilito quanto deve introitare dai Comuni, ha previsto la regola dell'invarianza dei trasferimenti (ovvero, più il Comune incassa di IMU e meno percepisce dallo Stato a titolo di contributi) ed ha previsto, infine, il taglio generale alle risorse in seguito alla grave crisi economica che attanaglia la Nostra Nazione e l'intera Europa.

L'attesa nel deliberare da parte dello Stato è sinonimo dell'estrema confusione e della poca precisione che si ha anche a livello centrale nel determinare le manovre che servono al pareggio del proprio bilancio. Non è possibile, comunque, continuare a gestire in dodicesimi il bilancio di previsione, per cui appare quantomeno opportuno approvare il documento di bilancio (approvazione prevista ai punti successivi).

Il Comune ha tempo sino al 30.09 per modificare le proprie decisioni; dal canto suo, lo Stato ha tempo sino alla prima decade del mese di dicembre per rideterminare in aumento le proprie aliquote, nel caso in cui il gettito complessivo dovesse essere inferiore alle aspettative.

Dal punto di vista contabile, questo nuovo principio è un orrore giuridico; non si è mai visto che il Governo Centrale possa modificare le aliquote dopo la approvazione dei documenti contabili. Il principio è nuovo e dirompente, è, in una parola, il risultato della crisi finanziaria in atto.

Dopo ulteriori e più approfondite discussioni si passa alla parte deliberativa del presente provvedimento.

Con votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese e recante il seguente risultato:

PRESENTI	10
VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10
CONTRARI	00
ASTENUTI	00

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMP)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.
- 2) di dare atto che il regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, senza opposizioni.
- 3) di dare atto che il Consiglio Comunale si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie in forza dell'entrata in vigore di normative che alterino la portata generale della regolamentazione qui approvata.

- 4) di dare atto che, con l'applicazione del principio del rinvio dinamico alle nuove disposizioni di rango superiore, le fonti normative contenute nel presente regolamento che risultassero in contrasto insanabile con successive disposizioni di legge divengono cedevoli e vengono automaticamente disapplicate, sino alla statuizione della loro modificazione / abrogazione per incompatibilità.
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267-2000 e ss.mm.ii. unicamente per la connessione del presente punto con l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, fissata ai punti successivi dell'o.d.g.

**COMUNE DI CASTELSPINA**  
Provincia di Alessandria

**Regolamento**  
**per la gestione dell'I.M.U.**  
***(Imposta Municipale Propria)***

---

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data .....

# INDICE

<i>Articol</i>	<b>1</b>	Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>2</b>	Definizione di fabbricati e aree
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>3</b>	Soggetti passivi
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>4</b>	Soggetto attivo
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>5</b>	Base imponibile
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>6</b>	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>7</b>	Determinazione delle aliquote e dell'imposta
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>8</b>	Esenzioni
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>9</b>	Riduzioni e detrazione dall'imposta
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>10</b>	Versamenti e dichiarazioni
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>11</b>	Liquidazione e accertamento
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>12</b>	Riscossione coattiva
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>13</b>	Rimborsi
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>14</b>	Sanzioni e interessi
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>15</b>	Contenzioso
<i>o</i>		
<i>Articol</i>	<b>16</b>	Entrata in vigore
<i>o</i>		

## **Articolo 1 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- c) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

## **Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI**

1. **Soggetti passivi** dell'imposta sono il **proprietario** di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il **titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie**, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### **Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Articolo 5 - BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il **valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto**, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **i seguenti moltiplicatori**:

ABITAZIONI-	<i>tutte le A</i>	<b>160</b>
PERTINENZE	<i>esclusi gli A/10</i> <b>C/2 - C/6 - C/7</b>	



COLLEGI SCUOLE ecc...	<i>Tutte le B</i>	<b>140</b>
LABORATORI - ESERCIZI SPORTIVI - STABIL BALNEARI	<b>C/3 - C/4 - C/5</b>	

UFFICI – ISTITUTI DI CREDITO	<b>A/10 - D/5</b>	<b>80</b>
------------------------------	-------------------	-----------

OPIFICI – ALBERGHI .....	<b>D/1 - D/2 - D/3 - D/4 – D/10</b>	<b>60<sup>(*)</sup></b>
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------

(\*) tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal **1° gennaio 2013**;

NEGOZI	<b>C/1</b>	<b>55</b>
--------	------------	-----------

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/03/2006.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i **TERRENI AGRICOLI**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **un moltiplicatore pari a 135**. Per i **COLTIVATORI DIRETTI** e gli **IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI** iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **110**.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;
- b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00
- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

#### **Articolo 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- § strutture orizzontali, solai compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- § strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- § edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

In ogni caso, l'inagibilità è certificata con effetto dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'Ufficio.

## **Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**2. L'aliquota di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille.**

3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali.

**4. L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.** Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali.

**5. L'aliquota è ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 1 per mille.

6. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

7. Allo Stato compete la metà dell'imposta versata con l'aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 del presente articolo.

## **Articolo 8 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (censiti al catasto terreni del Comune di CASTELSPINA dal foglio n. 26 compreso al foglio n. 41 compreso);
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Articolo 9 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2**, **C/6** e **C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

7. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

8. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504/1992, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

9. Le disposizioni del **comma 8** si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Articolo 10 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, a partire dall'anno d'imposta 2013. Per il solo anno d'imposta 2012 è prevista la possibilità di effettuare il versamento in due o tre rate per quei contribuenti che versano l'imposta sull'abitazione principale, con scadenza 16 settembre per la seconda rata e 16 dicembre per la terza.

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili .

7. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

#### **Articolo 11 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Il Comune con separato regolamento, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per i soli accertamenti inerenti la determinazione del valore delle aree fabbricabili.

#### **Articolo 12 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 13 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 14 - SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'**omessa presentazione** della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al **duecento per cento del tributo dovuto**, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono **infedeli** si applica la sanzione amministrativa **dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta**.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

#### ***Articolo 15 - CONTENZIOSO***

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

#### ***Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE***

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



*Il Sindaco*  
F.to Claudio MUSSI

IL CONSIGLIERE  
F.to Giovanni Serrachieri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. Stefano VALERII

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi

ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico, ai sensi dell'articolo 32 L. 62-2009 con inizio dal **13.07.2012**

CASTELSPINA, li **13.07.2012**

Il Segretario Comunale  
F.to DR. Stefano VALERII

---

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li **13.07.2012**

Il Segretario Comunale  
F.to DR. Stefano VALERII

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Prot. Co.Re.Co. N.ro \_\_\_\_\_

Controllata senza rilievi nella seduta del \_\_\_\_\_ come da nota N.ro \_\_\_\_\_ del . . . .

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il

\_\_\_\_\_

Castelspina , li

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data \_\_\_\_\_ prot. N.ro \_\_\_\_\_:

La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro \_\_\_\_\_ 0 del \_\_\_\_\_ 0

sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

---

---

Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Visto per copia conforme, ad uso amministrativo – Castelspina, li 13.07.2012**

F.to Dr Stefano Valerii